



**FIAS**  
Federazione Italiana Attività Subacquee  
**STATUTO**

Delibera dell'Assemblea Straordinaria del 2 Febbraio 2020  
REV. 2.0.15 del 2 Febbraio 2020

FIAS - Federazione Italiana Attività Subacquee  
fias@fias.it - www.fias.it



**INDICE**

Art. 1 - Denominazione e sede	3
Art. 2 - Statuto	3
Art. 3 - Efficacia dello statuto	3
Art. 4 - Interpretazione dello statuto	3
Art. 5 - Finalità e attività	3
Art. 6 - Ammissione o “affiliazione”	4
Art. 7 - Diritti e doveri dei Circoli affiliati	4
Art. 8 - Qualità di volontario e Qualità dei Tesserati	5
Art. 9 - Recesso ed esclusione del Circolo affiliato	5
Art. 10 - Organi sociali	5
Art. 11 - Assemblea Nazionale	6
Art. 12 - Compiti dell’Assemblea Nazionale	6
Art. 13 - Validità Assemblee Nazionali	7
Art. 14 - Verbalizzazione	7
Art. 15 - Organo di amministrazione – Consiglio Nazionale	7
Art. 16 - Presidente	8
Art. 17 - Le Sezioni Territoriali	9
Art. 18 - L'Assemblea Territoriale dei Circoli affiliati	9
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo Territoriale	9
Art. 20 - Il Presidente Territoriale	9
Art. 21 - Il Delegato Territoriale ed il Commissario Straordinario	9
Art. 22 - I Direttori del Centro Tecnico Nazionale e dei Centri Tecnici Territoriali	10
Art. 23 - Il Centro Tecnico Nazionale e i Centri Tecnici Territoriali	10
Art. 24 - Composizione del Centro Tecnico Nazionale e dei Centri Tecnici Territoriali	10
Art. 25 - Organo di controllo – eventuale	10
Art. 26 - Organo di Revisione legale dei conti – eventuale	11
Art. 27 - Risorse economiche – Patrimonio	11
Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	12
Art. 29 - Bilancio	12
Art. 30 - Bilancio Sociale	12
Art. 31 - Personale retribuito	12
Art. 32 - Volontari – Assicurazione	13
Art. 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	13
Art. 34 - Libri sociali obbligatori e loro esame da parte delle Compagnie affiliate	13
Art. 35 - Collegi Territoriali e Nazionale dei Probiviri	14
Art. 36 - Disposizioni finali	14
Art. 37 - Norma transitoria	14

# STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE e ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE”

## ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'ente del terzo settore denominato: <<FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE>> (da qui in poi per semplicità “Federazione” o “FIAS”). Esso assume la forma giuridica di associazione no profit, apartitica e aconfessionale. L'associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico.

La Federazione ha sede legale in Piazza del Liberty, 8 nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale nel comune di Milano non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Federazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'eventuale iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

## ART. 2 - Statuto

La Federazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

## ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

## ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

## ART. 5 - Finalità e attività

L'ente esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di promozione ed utilità sociale.

La finalità istituzionale della Federazione è quella di promuovere: lo sport dilettantistico in particolare le Attività Subacquee, il nuoto pinnato e le attività acquatiche in genere in tutte le loro discipline.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Diving;
- Sport acquatici;
- Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere;
- Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere;
- Attività di salvamento e soccorso acquatico e subacqueo;
- Orientamento subacqueo;
- Fotografia subacquea;
- Safari fotosub;
- Video subacquei;

- Nuoto pinnato;
- Fitness in acqua con le pinne;

Le attività che si propongono di svolgere in favore dei propri Circoli affiliati, dei tesserati e dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri tesserati sono:

- promuovere la pratica delle attività subacquee, mediante iniziative culturali, didattiche, ludico-sportive sportive nazionali e internazionali;
- formazione e diffusione della cultura della sicurezza in acqua e non;
- coordinare le Associazioni e Società sportive che praticano attività subacquee, denominati "Circoli";
- proteggere e conservare la biodiversità e le specie acquatiche;
- proteggere, conservare e promuovere il patrimonio archeologico, artistico, storico, naturalistico e culturale subacqueo italiano in collaborazione con gli organi preposti dello Stato;
- espletare direttamente, ovvero organizzare e coordinare l'attività di Protezione Civile e di Formazione Professionale, in Italia e all'estero, secondo le vigenti disposizioni legislative, favorendo la creazione e lo sviluppo di Nuclei di Protezione Civile anche specializzati nella ricerca e nel recupero in acqua.

secondo le lettere t), i), e), f) e y) dell'articolo 5 comma 1 del DL 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- programmare, gestire, regolamentare e supervisionare (sia direttamente che indirettamente) l'insegnamento delle attività subacquee comprese tutte le azioni per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di tali attività;
- programmare, gestire, regolamentare e supervisionare (sia direttamente che indirettamente) la pratica competitiva, attraverso gare e campionati, di tale sport;
- coadiuvare ed assistere i Circoli ad adempiere a tutti gli obblighi legali, fiscali ed assicurativi previsti dalle normative nazionali ed internazionali (ivi compreso il rilascio di brevetti e attestati, per le attività attinenti, svolte dai tesserati);
- selezionare i migliori atleti per comporre le rappresentative alle competizioni nazionali e internazionali.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione della Federazione (da qui in poi anche il "Consiglio Nazionale") ma dovranno essere coerenti con la finalità della Federazione.

#### **ART. 6 – Ammissione o "affiliazione" dei Circoli**

L'ammissione (o "affiliazione") alla Federazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda obbligatoria del Circolo interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata al Circolo interessato ed annotata nel libro degli associati (o "Affiliati").

Il Circolo che chiede l'affiliazione deve essere composto da almeno 10 persone, da tesserarsi una volta ottenuta l'affiliazione, e lo Statuto non deve essere in contrasto con quello di FIAS. Tutti i soci del Circolo che praticano le attività acquatiche di cui all'articolo 5 dovranno essere tesserati alla Federazione.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione al Circolo interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante Circolo affiliato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi Circoli affiliati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione in qualità di Circolo affiliato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. E' quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **ART. 7 - Diritti e doveri dei Circoli affiliati**

I soci (o "associati" o "affiliati") della Federazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/ amministrativi/direttivi e di eleggere liberamente negli stessi propri rappresentanti (purché tesserati alla Federazione) oltreché votare per

l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile<sup>1</sup>;

- essere informati sulle attività della Federazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge e dei Regolamenti interni adottati dalla Federazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e la scadenza annualmente stabiliti.

Ai Circoli affiliati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e che non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### **ART. 8 - Qualità di volontario e Qualità dei Tesserati**

**Qualità:** la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione.

Devono essere tesserati alla Federazione tutti i soci che praticano attività acquatiche dei Circoli affiliati. Questi, agli effetti del presente Statuto, sono definiti "Tesserati". Il tesseramento comporta l'impegno, per il Tesserato, di osservare il presente statuto, i regolamenti ed ogni direttiva federale. Il Tesserato gode di tale qualità, e dei diritti connessi nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Diritti dei tesserati: i tesserati hanno diritto:

- di partecipare all'attività sportiva, didattica, agonistica e federale attraverso i rispettivi Circoli in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, e quelle internazionali;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla Federazione;
- di accedere (se maggiorenni ed in regola col pagamento del tesseramento annuale), a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali, se in possesso dei requisiti richiesti e, più in generale, alla vita attiva della Federazione stessa.

#### **ART. 9 - Recesso ed esclusione del Circolo affiliato**

Il Circolo affiliato può recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Nazionale; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il Circolo affiliato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dalla Federazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro **30** giorni all'assemblea Nazionale: solo successivamente è possibile ricorrere alla giustizia ordinaria, presso il Foro del luogo ove risiede la sede legale della Federazione.

#### **ART. 10 - Organi sociali**

Gli organi centrali della Federazione sono:

- l'Assemblea Nazionale dei Circoli affiliati - AN;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Nazionale - CN);
- il Presidente Nazionale;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);
- Il Collegio dei Probiviri.

---

1

Principio di "una testa un voto" (salvo deleghe).

**Sono organi Periferici della Federazione:**

- Le Sezioni territoriali o i Delegati territoriali;
- L'Assemblea Territoriale;
- Il Presidente della Sezione Territoriale;
- Il Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale.

**Sono organi Tecnici della Federazione:**

- Il direttore del Centro Tecnico Nazionale (DCTN) e i Direttori dei Centri Tecnici Territoriali (DCTT);
- Il Centro Tecnico Nazionale (CTN) e i Centri Tecnici Territoriali (CTT).

Essi sono liberamente eleggibili.

**ART. 11 – Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della Federazione ed è composta da tutti i Circoli affiliati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno **15** giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno **15** giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea Nazionale è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Circoli affiliati o quando il Consiglio Nazionale lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea Nazionale è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della Federazione in libera visione a tutti i Circoli affiliati pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento della Federazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se la Federazione supera i 500 Circoli affiliati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali Assemblee Nazionali si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.

I Circoli affiliati possono intervenire all'Assemblea Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del rappresentante del Circolo affiliato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

All'Assemblea Nazionale possono intervenire, su esplicito invito del Presidente della FIAS, persone competenti in materie specifiche o rappresentanti di altre associazioni o enti pubblici o privati per casi di interesse comune. Sono invitati il Direttore del Centro Tecnico Nazionale, i Direttori dei Centri Tecnici Territoriali e i Presidenti di Sezione Territoriale con diritto di parola ma non di voto.

Eventuali richieste per l'inserimento di punti all'ordine del giorno devono pervenire al Consiglio Nazionale almeno **15** giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale.

Oltre ai rappresentanti dei Circoli affiliati hanno diritto di parola tutti i membri degli Organi sociali, periferici e tecnici e, compatibilmente con i tempi della discussione, tutti i Tesserati eventualmente presenti.

**ART. 12 - Compiti dell'Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 21 del presente Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei Circoli affiliati in caso di loro ricorso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Laddove la Federazione dovesse avere un numero di Circoli affiliati non inferiore a 500 le competenze dell'Assemblea Nazionale potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

### **ART. 13 - Validità Assemblee Nazionali**

L'Assemblea Nazionale ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Circoli affiliati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei Circoli affiliati presenti, in proprio o in delega.

Ogni Circolo affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Responsabile Legale o da un qualsiasi altro tesserato anche di un altro circolo affiliato della medesima Sezione territoriale, purché entrambi risultino regolarmente tesserati alla Federazione per l'anno in corso, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di **3 o 5** deleghe: **3** quando il numero dei Circoli affiliati è inferiore a **500**, **5** se il numero è superiore a **500**.

Le votazioni possono avvenire, a discrezione del Presidente della FIAS, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o per voto segreto. In caso di voto segreto sono nominati **3** scrutatori. Il voto segreto è obbligatorio per l'elezione degli Organi sociali.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà dei Circoli Nazionali (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Circoli affiliati intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea Nazionale lo ritenga opportuno).

L'Assemblea Nazionale straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei Circoli affiliati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie la Federazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Circoli affiliati.

Ogni Circolo affiliato ha diritto a un voto ogni 10 suoi Tesserati alla Federazione nel rispetto dell'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. L'ultima decina di tesserati dà diritto a un voto anche se non intera.

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

### **ART. 14 - Verbalizzazione**

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale secondo le modalità previste all'articolo 34..

### **ART. 15 - Organo di amministrazione – Consiglio Nazionale**

La Federazione deve eleggere un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Nazionale" o "CN"). L'elezione di tali amministratori spetta all'Assemblea Nazionale dei Circoli affiliati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono eletti all'interno del Consiglio Nazionale devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza (in particolare non debbono ricoprire cariche simili in altre organizzazioni di secondo livello che si dedicano alle attività subacquee).

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero **fisso di 7 o 9** componenti (computando tra essi anche il Presidente) scelti dall'Assemblea Nazionale tra i tesserati. Il Direttore del Centro Tecnico Nazionale è invitato permanente al CN ma senza diritto di voto.

Dura in carica per n. 4 anni. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Esso è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente Nazionale o da 1/3 dei Consiglieri. La convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'Ordine del Giorno della riunione, da inviarsi tramite lettera, o altro mezzo, anche telematico, di comunicazione, da inviarsi al domicilio dei Consiglieri. Sono ammesse le riunioni in video o teleconferenza. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso

delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Nazionale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e, nello specifico:

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività della Federazione;
- predispose annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea Nazionale;
- approva le domande di nuova affiliazione;
- delibera sull'esclusione dei Circoli affiliati;
- decide e presenta la domanda di affiliazione ad Enti e organismi nazionali ed internazionali (con cui potrà stabilire accordi di convenzione);

Ai componenti degli organi sociali (ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Nazionale nomina il Responsabile della Protezione Civile il quale opera in conformità della delega ricevuta e delle disposizioni di legge.

#### **ART. 16 - Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione presiede il Consiglio Nazionale e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Nazionale e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Nazionale.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi (esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della FIAS), riferendo al Consiglio Nazionale in merito all'attività compiuta.

Il Presidente inoltre:

- compie, in genere, tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti federali o dal CN che non rientrino nella competenza esclusiva di quest'ultimo;
- adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti necessari con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del CN nella prima riunione successiva alla loro adozione con esclusione dell'approvazione del bilancio.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale e territoriale.

Il Vicepresidente, eletto nell'ambito del Consiglio Nazionale, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni del Presidente decade l'intero organo collegiale, ed il Vicepresidente convoca, entro 60 gg. dalle dimissioni o dal definitivo impedimento, l'AN affinché proceda alla elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Nazionale nei successivi 30 giorni.

## ORGANI PERIFERICI DELLA FEDERAZIONE

### Art. 17 – Le Sezioni Territoriali

La FIAS per i propri fini istituzionali si articola sul territorio attraverso le Sezioni Territoriali e ne favorisce e promuove la costituzione quali organi periferici della Federazione. Le Sezioni Territoriali sono dotate di completa autonomia patrimoniale e hanno autonomia amministrativa e contabile perfetta; i componenti dei loro organi amministrativi rispondono, ai sensi del Codice Civile, delle obbligazioni assunte. Addivenendosi, per delibera assembleare, allo scioglimento della Federazione, le singole Sezioni Territoriali conferiranno alla Presidenza Nazionale gli eventuali attivi patrimoniali, acciocché gli stessi vengano destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Si può addivenire alla costituzione di una Sezione Territoriale, allorquando si sia:

- a- verificata, ad opera del Consiglio Nazionale, l'esistenza di una motivata situazione strategica e logistica sul territorio;
- b- vi sia sul territorio che si intende rappresentare almeno 1 Circolo affiliato.

### Art. 18 - L'Assemblea Territoriale

L'Assemblea Territoriale è composta da tutti i tesserati della Sezione Territoriale di riferimento per l'anno in corso.

All'Assemblea Territoriale compete di:

- 1- eleggere il Presidente Territoriale
- 2- eleggere i membri del Consiglio Direttivo Territoriale;
- 3- eleggere il Collegio Territoriale dei Probiviri;
- 4- deliberare sulle linee programmatiche dell'attività sociale;
- 5- approvare la relazione morale e tecnica dell'attività svolta sul territorio e il rendiconto economico e finanziario della sezione territoriale;
- 6- deliberare su quant'altro posto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Territoriale è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sui punti 4) 5) e 6) del presente Articolo; è inoltre convocata in sede ordinaria Elettiva una volta ogni **4 anni** per deliberare anche sui punti 1) 2) 3) dello stesso articolo; può inoltre essere convocata con cadenza più breve, in conseguenza di apposita delibera del Consiglio Territoriale. L'Assemblea Territoriale è convocata in sede straordinaria qualora, con le modalità previste dal regolamento, un adeguato numero di tesserati che rappresenti almeno un decimo dei voti, ne faccia specifica richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'Assemblea Territoriale è validamente costituita e delibera con i medesimi quorum stabiliti per l'Assemblea Nazionale.

### Art. 19 - Il Consiglio Direttivo Territoriale

Il Consiglio Direttivo Territoriale dura in carica per il periodo di **4 anni**; dà concreta esecuzione alle linee programmatiche volute dall'Assemblea Territoriale. Il Consiglio Direttivo Territoriale delibera con la maggioranza semplice dei presenti e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente ha prevalenza. Il Consiglio Territoriale redige annualmente il rendiconto economico e finanziario della sezione territoriale, che dovrà poi essere approvato dall'Assemblea Territoriale di riferimento come previsto all'articolo precedente.

Il Consiglio Direttivo Territoriale è costituito da:

- Il Presidente;
- un numero di consiglieri da 5 a 9, secondo le deliberazioni della stessa Assemblea.

Vi è invitato permanente, senza diritto di voto, il Direttore del Centro Tecnico Territoriale.

Per la convocazione del Consiglio Direttivo Territoriale, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Federali relativi al Consiglio Nazionale.

### Art. 20 - Il Presidente Territoriale

Il Presidente Territoriale dura in carica quanto il Consiglio Territoriale stesso. Al Presidente Territoriale spetta la rappresentanza periferica della Federazione nonché la rappresentanza legale della Sezione. È l'interprete delle direttive assembleari della Sezione. Dà esecuzione alle delibere consiliari e partecipa all'Assemblea Nazionale in rappresentanza della Sezione Territoriale secondo quanto previsto dal presente statuto. La carica di Presidente Territoriale non è compatibile con altre cariche territoriali e con le cariche di Presidente Nazionale e Direttore Tecnico Nazionale. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale.

**Art. 21 - Il Delegato Territoriale ed il Commissario Straordinario**

Il Consiglio Nazionale può nominare:

- Il Delegato Territoriale, laddove non esista alcuna struttura, al fine di promuovere il movimento subacqueo e la nascita di strutture FIAS. Il suo mandato termina con l'indizione dell'assemblea territoriale costituente, o per disposizione del CN stesso e comunque non oltre un anno dalla nomina.
- Il Commissario Straordinario, nel caso di commissariamento o scioglimento di una Sezione Territoriale, al fine di ricostituire la sezione stessa. La durata del suo mandato, che termina comunque con l'indizione dell'Assemblea Territoriale di riferimento, sarà stabilita dal CN; essa non potrà in ogni caso essere superiore ad un anno, allo scadere del quale il CN provvederà di diritto allo scioglimento coatto della Sezione Territoriale commissariata.

**ORGANI TECNICI DELLA FEDERAZIONE****Art. 22 - I Direttori del Centro Tecnico Nazionale e dei Centri Tecnici Territoriali**

**Il Direttore del Centro Tecnico Nazionale**, eletto dall'Assemblea dei Direttori Tecnici Territoriali (in cui ogni Direttore di Centro Tecnico Territoriale ha diritto a un voto per ogni istruttore che rappresenta del proprio territorio di riferimento), partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale senza diritto di voto e dirige il settore tecnico presso l'ufficio di Presidenza con le modalità di cui al RTN (Regolamento Tecnico Nazionale). Presiede il Centro Tecnico Nazionale e ne attua le direttive. La carica di Direttore del Centro Tecnico Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale e territoriale, dura in carica quanto il Consiglio Nazionale. In casi di assenza, impedimento non temporaneo o dimissioni, del Direttore CTN, decade l'intero organo collegiale ed il Presidente Nazionale convoca, entro 60 gg. dalle dimissioni o dal definitivo impedimento, l'Assemblea dei Direttori tecnici territoriali affinché proceda alla elezione del nuovo Direttore e dei membri del CTN che durano in carica quanto il Consiglio Nazionale.

**Il Direttore del Centro Tecnico Territoriale** è eletto dall'Assemblea Generale degli Istruttori del territorio di riferimento (laddove il territorio non abbia una Sezione Territoriale di riferimento ma unicamente un Circolo, il Direttore del Centro Tecnico Territoriale di quel territorio, su autorizzazione del Consiglio Nazionale è eletto dagli istruttori di tale Circolo), partecipa alle riunioni del Consiglio territoriale senza diritto di voto ed ha il compito di presiedere il Centro Tecnico Territoriale secondo le modalità del RTN (Regolamento Tecnico Nazionale) e di rappresentare i tecnici della Sezione Territoriale (col solo diritto di parola e senza diritto di voto) all'assemblea Territoriale. La carica di Direttore Tecnico Territoriale è incompatibile con altre cariche territoriali, nonché con le cariche di Presidente Nazionale e Direttore Tecnico Nazionale, dura in carica quanto il Consiglio Territoriale. Nelle ipotesi di impedimento non temporaneo o definitivo del Direttore Tecnico Territoriale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Direttore Tecnico Nazionale.

**Art. 23 - Il Centro Tecnico Nazionale - CTN**

Il Centro Tecnico Nazionale, cui è demandata la gestione delle attività tecniche, scientifiche e didattiche della Federazione, è composto da **8 membri** scelti fra gli Istruttori, ed è eletto dall'Assemblea dei Direttori Tecnici Territoriali. Il Centro Tecnico Nazionale è presieduto dal Direttore ed elegge al suo interno il Vice Direttore. Il Centro Tecnico Nazionale delibera con la maggioranza semplice dei presenti e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di parità il voto del Direttore ha prevalenza. Il Centro Tecnico Nazionale dura in carica quanto il Consiglio Nazionale. Le delibere del Centro Tecnico Nazionale devono essere ratificate dal Consiglio Nazionale.

**Art. 24 Il Centro Tecnico Territoriale - CTT**

Il Centro Tecnico Territoriale è l'organo tecnico locale dell'Associazione. Ad esso compete il sovrintendere e coordinare la scuola ed i corsi federali che si svolgono presso i circoli di competenza secondo le direttive del Centro Tecnico Nazionale. Il Centro Tecnico Territoriale è composto dal Direttore del Centro Tecnico Territoriale e da un numero da 4 a 8 membri secondo le deliberazioni dell'Assemblea Territoriale dei tecnici (Assemblea Generale degli Istruttori AGI) ed eletti dalla stessa Assemblea, secondo le modalità del RTN; la durata del suo mandato è pari a quello del Consiglio Territoriale. Il Centro Tecnico Territoriale è presieduto dal Direttore. Il Centro Tecnico Territoriale delibera con la maggioranza semplice dei presenti e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di parità il voto del Direttore ha prevalenza. Le delibere del Centro Tecnico Territoriale devono essere ratificate dal Consiglio Territoriale. Per la convocazione del Centro Tecnico Territoriale, per la validità delle deliberazioni, per la durata del mandato, la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative al Centro Tecnico Nazionale.

**ART. 25 - (Organo di controllo - eventuale)**

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi (da parte della Federazione o di una sua Sezione Territoriale) due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del DL 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del DL 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni Circolo affiliato, ovvero almeno un decimo dei Circoli affiliati (se la Federazione dovesse superare i 500 circoli affiliati), può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei Circoli affiliati della Federazione, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

**ART. 26 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)**

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando (da parte della Federazione o di una sua Sezione Territoriale) si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

**ART. 27 - (Risorse economiche - Patrimonio)**

Le risorse economiche ed il Patrimonio della Federazione sono costituite da:

- quote associative (affiliazioni e tesseramenti);
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio della Federazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 28 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

#### **ART. 29 - (Bilancio)**

I documenti di bilancio della Federazione e delle Sezioni Territoriali sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dai rispettivi organi di amministrazione e vengono approvati dalle rispettive assemblee ordinarie entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

I bilanci di esercizio devono essere redatti dai rispettivi organi di amministrazione e approvati dalle rispettive assemblee. Ogni bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **ART. 30 - (Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

#### **ART. 31 - (Personale retribuito)**

La Federazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra la Federazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

### **ART. 32 – (Volontari - Assicurazione)**

La Federazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso la Federazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario colui che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

### **ART. 33 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento della Federazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati. La devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o Il Ministero fino a che il RUNTS non sarà operativo.

La Federazione non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'articolo 42-bis del Codice Civile.

### **Art. 34 – (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)**

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui la Federazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte).
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando la Federazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

La Federazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o affiliati;
- b) il libro dei Tesserati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) , sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale della Federazione o di un suo delegato.

### **Art. 35 - Collegi Territoriali e Nazionale dei Probiviri**

**Il Collegio Territoriale dei Probiviri** dura in carica per un periodo di **4** anni ed è composto da **3** membri effettivi, eletto dall'Assemblea Territoriale di riferimento, è chiamato a dirimere le controversie insorgenti tra la Federazione e i Circoli affiliati, tra la Federazione e i Tesserati, tra Circoli affiliati, tra Circoli affiliati e tesserati, tra tesserati. La carica di Probiviro Territoriale è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

**Il Collegio Nazionale dei Probiviri** dura in carica per il periodo di **4** anni e si compone di **3** membri effettivi e **2** supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Esso delibera con le formalità di cui al regolamento quale giudice di appello sulle decisioni dei Collegi Territoriali dei Probiviri. Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri non sono impugnabili. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è giudice di primo grado nelle controversie riguardanti membri di organi Federali Nazionali per fatti esclusivamente inerenti alla funzione. Avverso a tali decisioni è ammesso ricorso all'Assemblea Nazionale. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale.

Responsabilità disciplinare. Il tesserato è soggetto alla responsabilità disciplinare, secondo le disposizioni del presente Statuto. Al tesserato deve essere contestata tempestivamente l'infrazione e deve essere posto nella condizione di difendersi secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Le sanzioni disciplinari sono:

- deplorazione scritta: essa viene irrogata per comportamento sociale scorretto;
- la sospensione dalla qualità di Tesserato: essa viene irrogata a fronte di coscienti violazioni statutarie, o per gravi e reiterati comportamenti sociali scorretti; la sospensione non può essere inferiore ai tre mesi né superiore ai due anni;
- la radiazione del Tesserato dalla Federazione; essa viene irrogata per violazioni statutarie tali da pregiudicare gravemente il patrimonio e/o l'immagine della Federazione.

### **ART. 36 - (Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. La Federazione inoltre si conforma alle norme e alle direttive degli organismi nazionali ed internazionali cui si affilia mediante delibera del Consiglio Nazionale.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394- bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

### **ART. 37 – (Norma transitoria)**

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito della sua Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e dell'approvazione. Restano in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati, tutti gli Organi già insediati precedentemente all'entrata in vigore del presente Statuto.